

**MESSAGGIO**  
del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,  
concernente l'aggiunta di un art. 165 bis alla LOC

(del 4 dicembre 1953)

*Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,*

Nella tornata del 24 novembre 1953 il Gran Consiglio adottando le conclusioni della sua Commissione della Legislazione ha invitato questo Consiglio a presentare un decreto che aggiunga un art. 165 bis di carattere transitorio alla LOC, inteso a permettere ai docenti che coprivano la carica di segretario comunale quando la legge è entrata in vigore di continuare ad assumerla anche nei Comuni che hanno una popolazione superiore ai 300 abitanti.

Aderendo all'invito per le ragioni esposte nel rapporto della Commissione della Legislazione, ci preghiamo di presentare alla Vostra approvazione l'annesso disegno di legge. E' chiaro che l'abolizione della incompatibilità per i docenti in carica quali segretari comunali al momento dell'entrata in vigore della LOC si riferisce unicamente a quei docenti che restarono o che restano nella funzione di segretario comunale di un determinato Comune senza soluzione di continuità: non consta infatti al Dipartimento che l'applicazione di quella norma abbia determinato abbandono di cariche. La incompatibilità ai sensi di legge rinasce non appena il docente abbia abbandonato la carica di segretario.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, i sensi del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :  
*Celio*

Il Cons. Segr. di Stato :  
*Canevascini*

Disegno di

---

**LEGGE**  
concernente l'aggiunta di un art. 165 bis alla LOC

(del . . . . .)

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino  
visto il messaggio 4 dicembre 1953 n. 460 del Consiglio di Stato,

*d e c r e t a :*

*Art. 1.* — Alla Legge organica comunale del 1. marzo 1950 è aggiunto sotto il Cap. II « Disposizioni transitorie e abrogative » il seguente articolo :

*Art. 165 bis.* — I maestri di scuola elementare o maggiore che rivestivano la carica di segretario comunale al momento dell'entrata in vigore della Legge organica comunale non sono soggetti all'incompatibilità di cui all'art. 110 della legge stessa.

*Art. 2.* — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

---